

N. 07730/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.,

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2011, proposto dal signor Roberto Astolfi, rappresentato e difeso dall'avv. M. Beatrice Zammit, con domicilio eletto presso di questa in Roma, via Alessandria 130;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

avverso

la scheda valutativa redatta, nei suoi confronti, relativamente al periodo (nel quale lo si è giudicato solo “nella media”: e non già, come in precedenza, “eccellente”) che va dal marzo al settembre del 2010.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 12 luglio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come

da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il Capitano Roberto Astolfi ha impugnato la scheda valutativa redatta – nei suoi confronti – relativamente al periodo (nel quale lo si è giudicato solo “nella media”: e non già, come in precedenza, “eccellente”) che va dal marzo al settembre del 2010.

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 15.7.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; pur tenendosi conto del fatto che (di norma) le valutazioni espresse in ciascun documento caratteristico devono riferirsi esclusivamente al lasso di tempo ivi contemplato (non dovendo, le competenti Autorità, esser influenzate da ciò che si è verificato in periodi diversi), non ci si può esimere dall'osservare come (per giurisprudenza consolidata) i repentini abbassamenti di qualifica debbano trovar fondamento in fatti di rilievo tale da giustificare la negatività del nuovo giudizio.

Orbene; con particolare riferimento al caso di specie, si deve constatare come la sussistenza di tali fatti (su cui i revisori del documento “de quo” hanno ritenuto di basare le loro conclusioni: nettamente discordanti da quelle, encomiastiche, alle quali era pervenuto il compilatore del documento stesso) non possa assolutamente considerarsi provata.

Le risultanze della disposta istruttoria hanno, anzi, consentito (e consentono) di escludere

-che, nel periodo in questione, l'Astolfi abbia palesato una scarsa conoscenza della

lingua inglese;

-che, all'interessato, possano esser addebitate delle responsabilità nella gestione delle dotazioni contenute nei "bunkers" della "TASK FORCE" alla quale era aggregato;

-che (per questa, o per altra, circostanza) l'Astolfi stesso abbia subito (da parte di chicchessia) dei formali richiami.

E tanto basta, al Collegio, per ritenere – appunto – fondata (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) la proposta impugnativa.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto costituente oggetto;

-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 12 luglio 2011, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

